REGIONE PIEMONTE

Direzione COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

DETERMINAZIONE NUMERO: 303 DEL: 30/5/2016

Codice Direzione: A19000 Codice Settore: A1906A

Legislatura: 10 Anno: 2016

Oggetto

LL.RR. 69/1978 e 30/1999 - Autorizzazione del progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in localita' C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria, presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 - 16100 Genova (GE).

Vista l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in merito al progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria", presentata in data 31 luglio 2015 dal proponente sig. Ettore Pagani in qualità di legale rappresentante del Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40, 16100 GENOVA, depositata presso l'Ufficio regionale di deposito progetti V.I.A.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8 – 3161 del 18 aprile 2016 assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenente tutte le autorizzazioni ambientali, pareri e nulla osta per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria;

Considerato che l'approvazione del progetto, garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate nella deliberazione della Giunta Regionale, D.G.R. n. 9 -1513 dell'8 giugno 2015 di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n 30;

Considerato inoltre che Il progetto stesso:

- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- garantisce la restituzione alla originaria natura del sito in parte a valenza agricola ed in parte naturalistica;

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in sicurezza idraulica ed al recupero ambientale dell'ex area di cava;

Valutato che il proponente ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8 – 3161 del 18 aprile 2016 assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, nella quale si prescriveva che la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale avrebbe provveduto, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'importo della fideiussione per i lavori di recupero ambientale, ad adottare la determina di Autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/78 e 30/99;

Considerato che il Consorzio COCIV in data 10 maggio 2016 ha presentato la polizza assicurativa n 5387.00.27.2799692586, intestata al CONSORZIO COCIV stipulata dall'agenzia assicurativa SACE BT S.p.A. a far data dal 27 APRILE 2016 e relativa all'intervento di messa in sicurezza idraulica ed al recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria;

Verificato che l'agenzia assicurativa SACE BT S.p.A. è iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, Capogruppo Assicurativo SACE BT, iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi n. 021;

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la legge regionale Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

Vista la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni" ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

Visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

Visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. Il Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è autorizzato ai sensi delle l.l.r.r. 22 novembre 1978 n. 69 e 3 dicembre 1999, n. 30, alla messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria, finalizzato al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese;

2. La scadenza dell'autorizzazione per la messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava ex l.l.r.r. 69/79 e 30/99, è fissata al 11 ottobre 2020;

3. La fidejussione richiesta in relazione al presente atto è di importo pari a € 6.171.400,00 (seimilionicentosettantunomilaquattrocento/00)

4. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 3 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

5. I lavori di messa in sicurezza idraulica ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell' allegato A alla presente determinazione, nonché di quelle contenute nella D.G.R. Regionale n. 9-1513 dell' 8 giugno 2015, che in adempimento ai dettami della l.r. 30/99 ha approvato Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, presentato dal Consorzio COCIV;

6. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nei suoi allegati costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;

7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Alessandria (AL), mentre a tutti gli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi saranno indicati gli estremi della pubblicazione;

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
   a) dare corso ai lavori di messa in sicurezza idraulica e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8 – 3161 del 18 aprile 2016 e dagli allegati alla medesima;

b) fornire ai Funzionari del Settore polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

10. Il Consorzio COCIV con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori deve predisporre e trasmettere oltre quanto prescritto nell'Allegato A:

- una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di messa in sicurezza idraulica-riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i successivi 6 mesi;
- quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali riportati e previsti per i successivi 6 mesi;

Qualora per l'intervento di messa in sicurezza idraulica e di recupero ambientale sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 9 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore
dott. Stefano Bellezza

Visto
Il Direttore Regionale
dott.ssa Giuliana Fenu

PA/rr

ID: CLARABUO 8360-1473-49152

REGIONE PIEMONTE

Allegato A

DISCIPLINARE TECNICO

predisposto in ultima C.d.S. ed integrato con i pareri pervenuti nei tempi fissati

Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria. POS. M1899A

Esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante del Consorzio COCIV in data 31 luglio 2015 ai sensi delle ll.rr. 69/1978, e 30/1999 e la relativa documentazione allegata così come integrata, unitamente al parere favorevole, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava:
   1.1 il materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;
   1.2 la viabilità di accesso all'area deve essere adeguata a quanto sarà autorizzato dall'ufficio provinciale di Alessandria;
   1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere). COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
   1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
   1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
   1.6 i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
      - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale ex area di cava con presenza di falda affiorante, venga perimetrata con idonea rete metallica d'altezza non inferiore a 2m, mentre l' ex area di cava sopra falda con recinzione temporanea;
      - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012;
   1.7 la scadenza dell'autorizzazione per la messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava ex l.l.r.r. 69/79 e 30/99, è fissata al 11 ottobre 2020.
2. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D. lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. Coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
3. Qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi del comma 8 art. 2 L.R. 30/1999.

4. Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 6 (sei) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda nonché 2 (due) da realizzare sul corpo della discarica. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata.
5. Il posizionamento dei due piezometri all'interno del corpo della discarica deve essere concordato con Arpa.
6. Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943.
7. Il COCIV in merito al sito Cascina Clara e Buona del Comune di Alessandria, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" – delibera CIPE 80/2006 e nelle deliberazioni di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi – deliberazioni di Giunta Regionale D.G.R. n. 1-6863 dell'11 dicembre2013 e D.G.R. n 9-1531 dell'8 giugno 2015. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT).
8. Per quanto riguarda il vincolo di cui al d. lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" il COCIV è tenuto al rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola prot. 1997 del 1 febbraio 2016.
9. Per quanto riguarda il vincolo idraulico, il COCIV è tenuto al rispetto del parere AIPO prot. class. 6.10.20702_Pidr/1992/2015°(PIAL3640)/7.

10. Ai fini della realizzazione del progetto determina le seguenti prescrizioni tecniche:
    - 10.1 l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:
      Foglio n. 272 p.p.c.c. 9-11p-12-19p-20p-21p;
      Foglio n. 101 p.p.c.c. 11-37p;
      Foglio n. 103 p.p.c.c. 14-15.
    - 10.2 l'evoluzione dei lavori deve seguire le fasi di abbancamento dei materiali di riporto in stretta successione temporale con l'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Bormida, come previsto e descritto al capitolo B.3 della Relazione Tecnica n. progr. 001 rev. A datata 31/07/2015, e in ottemperanza al cronoprogramma riportato al punto 3 della Relazione Integrativa n. progr. 009 rev. A datata 26/11/2015;
    - 10.3 sia realizzata la separazione fisica tra il sito di deposito e l'area di discarica inerti, tramite materiali con matrice limo-argillosa per il riempimento dello scavo in presenza d'acqua e dunque attuare una separazione fisica tra sito di deposito e discarica di inerti. Inoltre sul fondo del lago e a ridosso della sponda confinante con la ex discarica di inerti dovrà essere conferito e depositato materiale fine sottoposto a preventiva vagliatura, utilizzando solo la frazione fine per uno spessore di almeno 0,5 m, al fine di aumentarne il grado di impermeabilità;
    - 10.4 prima di iniziare il conferimento del materiale di ritombamento deve essere effettuata la rimozione dei fabbricati, dei macchinari e degli altri materiali abbandonati relativi alla precedente attività estrattiva e garantito il loro corretto smaltimento in siti idonei autorizzati;
    - 10.5 nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
      - il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;

- l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;
- l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale. Questo monitoraggio risulta necessario al controllo di una eventuale migrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee in considerazione anche delle specifiche criticità del sito quali la vicinanza con il campo pozzi dell'acquedotto Aulara.

  Tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;

10.6 la scopertura del terreno vegetale, i lavori di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

10.7 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;

10.8 è vietato riportare materiali con agenti schiumogeni nel materiale da conferire in presenza di falda acquifera e comunque l'eventuale conferimento di tali materiali è assoggettato ai dettami di cui al d. lgs 117/08;

10.9 deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

10.10 devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 5 (cinque) per ogni area ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, e all'Amministrazione Comunale planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;

10.11 l'intervento deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;

10.12 in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le

strade di servizio interne all'area d'intervento devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cantiere e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;

10.13 deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area.

11. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

11.1 prevedere nell'area attualmente destinata a lago una riqualificazione con una morfologia non uniforme andando a realizzare, per quanto compatibili con l'obiettivo di sicurezza idraulica, microaree che consentano nelle zone depresse una maggiore ritenzione e accumulo idrico e che permettano quindi l'instaurarsi di specie con diverse caratteristiche edafiche, provvedendo a "movimentare" lo strato sommitale dell'abbancamento al fine di conseguire una morfologia complessiva maggiormente naturalistica e coerente con l'intorno ed in modo da ricreare alcune aree ribassate all'interno delle aree destinate a prato stabile;

11.2 distintamente alle opere di rimboschimento conservativo, al fine di garantire la qualità paesaggistica del luogo, l'intera superficie del lago sia adibita a bosco secondo la definizione di cui all'art. 3 l.r. 4/09;

11.3 le specie erbacee da impiegare per la costituzione delle aree di cui al punto precedente dovranno essere:

- Graminacee: Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Avena sativa, Lolium multiflorum, Festuca pratensis, Cynosurus cristatus, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus;
- Leguminose : Trifolium dubium, Trifolium hybridum;

11.4 prevedere la realizzazione di una fascia tampone tra le aree a coltivazione agricola intensiva e l'area riqualificata in corrispondenza della viabilità interna in ottemperanza a quanto indicato al punto 37.2 della Relazione Integrativa n. prog. 009 rev. A datata 26/11/2015;

11.5 il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;

11.6 l'abbattimento delle piante dovrà essere eseguito con mezzi adeguati all'utilizzo forestale, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e le operazioni dovranno essere condotte secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009, evitando i periodi della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno;

11.7 il progetto di recupero ambientale successivo al ritombamento delle aree depresse dovrà esser sviluppato secondo le indicazioni riportate nell'elaborato 1.INT Relazione tecnica integrativa Paragrafo 37 e conformemente al parere della Sopraintendenza;

11.8 il progetto di compensazione forestale dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni riportate nell'elaborato 1.INT Relazione tecnica integrativa Par 47, detto progetto redatto da tecnico forestale abilitato dovrà essere presentato prima dell'inizio lavori nelle forme di progettazione esecutiva al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti e al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, secondo le modalità previste dal Regolamento Forestale vigente;

11.9 nel progetto di recupero ambientale dell'area attualmente destinata a bacino lacustre, nel rispetto del parere della Soprintendenza di cui al punto 6, dovrà essere privilegiato il modulo d'impianto previsto per il bosco mesofilo;

11.10 la compensazione forestale per tutte le aree non interferenti con l'intervento di messa in sicurezza e ritombamento delle depressioni dovrà iniziare già dal primo anno ed essere realizzata entro il primo triennio di esecuzione dei lavori;

11.11 dovrà essere comunicata al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti ed al Settore Polizia Mineraria, Cave e

Miniere, la dichiarazione del Titolare dell'autorizzazione attestante l'esecuzione, conformemente al progetto approvato, che gli interventi di recupero ambientale e compensazione forestale sono stati eseguiti;

11.12 per quanto riguarda gli imboschimenti per il triennio successivo agli impianti dovrà essere trasmessa dichiarazione del titolare dell'autorizzazione attestante la regolare esecuzione delle cure colturali in attuazione del piano di coltura e conservazione presentato;

11.13 entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti e al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale e compensazione forestale eseguiti e da eseguirsi;

11.14 per le aree appartenenti al demanio idrico su cui sono previsti gli interventi sia di ritombamento e di riqualificazione nonché la difesa idraulica, il richiedente, dovrà, prima dell'inizio dei lavori, attivare le procedure di concessione e di regolarizzazione del canone demaniale (disponibilità dei sedimi demaniali), presso il Tecnico Regionale Alessandra e Asti, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, (con il quale viene data attuazione alla L.R. n° 12/2004) per il tempo di utilizzo del sedime stesso;

11.15 il proponente per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di difesa spondale sul fiume Bormida, è tenuto al rispetto della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;

11.16 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

11.17 deve essere rispettato il piano di coltura previsto in progetto, successivo all'impianto connesso alla compensazione forestale, con durata triennale;

11.18 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

11.19 nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

11.20 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale darà corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;

11.21 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;

11.22 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

12 Il monitoraggio e i dati dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale devono essere condotti in conformità a quanto previsto dai protocolli dell'Osservatorio Ambientale per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi, e i risultati

devono essere inviati al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, ad ARPA Piemonte ed anche allo stesso Osservatorio.

13 In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro 6.171.400,00 (seimilionicentosettantunomilaquattrocento). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

REGIONE PIEMONTE

PRESCRIZIONI GENERALI

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
   1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area d'intervento con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
   2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
   3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
   1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere, la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
   2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
   3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
      - estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
      - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
      - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
      - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.